

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1960

(20^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

« Modificazioni della legge 3 aprile 1958, n. 499, relativa a miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali » (247-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 186, 187
DI GRAZIA, relatore	186
GOTELLI Angela, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	187

« Modificazioni all'articolo 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione e il riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro » (666) (D'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	187, 189
BITOSSI	188, 189
FIORE	189
GOTELLI Angela, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	189
VARALDO	189
ZANE, relatore	187

Per una sciagura mineraria avvenuta nel Sud-Africa e per l'inaugurazione a Marcinelle di un monumento ai minatori deceduti nella sciagura del 1955:

PRESIDENTE	Pag. 186
----------------------	----------

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Cesare Angelini, Banfi, Barbareschi, Bitossi, Boccassi, Di Grazia, Fiore, Militerni, Giuseppina Palumbo, Pezzini, Sibille, Simonucci, Tinzi, Valauri, Varaldo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Angela Gotelli.

BOCCASSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)20^a SEDUTA (27 gennaio 1960)

Per una sciagura mineraria avvenuta nel Sud-Africa e per l'inaugurazione a Marcinelle di un monumento ai minatori deceduti nella sciagura del 1955.

P R E S I D E N T E . La Commissione del lavoro del Senato non può non elevare un pensiero di solidarietà umana e cristiana a tutte le vittime della terribile catastrofe mineraria verificatasi recentemente nel Sud-Africa, anche se essa non ha interessato, per fortuna, nessun nostro connazionale.

Questo pensiero mi offre l'occasione d'informare la Commissione che, alcuni giorni or sono, io stesso, insieme col Presidente della XIII Commissione della Camera, onorevole Delle Fave, ho partecipato ad una conferenza stampa tenuta dal Presidente della Federazione internazionale dei mutilati e invalidi del lavoro, dottor Magnani, nel corso della quale è stata data notizia della celebrazione della Giornata mondiale del mutilato del lavoro, che avrà luogo il 20 marzo prossimo. È stato anche comunicato che, in occasione di questa Giornata mondiale, sarà scoperto a Marcinelle un monumento ai minatori deceduti nella tragica sciagura dell'agosto del 1955, nella quale, come ricordate, purtroppo gli italiani hanno avuto un tristissimo primato di perdite (136 persone).

Il monumento è opera di uno scultore italiano, Benso Vignolini, e consiste in una stele marmorea poggiante su blocchi di pietra, offerti dai singoli Stati che hanno avuto dei minatori periti in quella terribile sciagura, e da una statua che rappresenta simbolicamente il minatore.

A questa manifestazione ho ritenuto di dare, come il collega Delle Fave, la mia entusiastica adesione, anche a nome della 10^a Commissione.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni della legge 3 aprile 1958, n. 499, relativa a miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali » (247-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni della legge 3 aprile 1958, n. 499, relativa a miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Nell'aprire la discussione sul disegno di legge, do lettura del testo modificato dalla Camera dei deputati:

Articolo unico.

Agli articoli 6, 9 e 10 della legge 3 aprile 1958, n. 499, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 6, primo comma, dopo le parole: « è soppressa », sono aggiunte le seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 1958 »;

b) al testo dell'articolo 9 è anteposto il seguente comma: « Le rendite per morte e quelle per inabilità permanente dal 30 per cento al 100 per cento per infortunio sul lavoro avvenuto fino al 31 dicembre 1948 o per malattia professionale manifestatasi fino a tale data sono aumentate del 20 per cento », e aggiunto il seguente ultimo comma: « Gli aumenti disposti dal presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1958 »;

c) nell'articolo 10, dopo le parole: « verificatisi dal 1° gennaio 1958 », sono aggiunte le seguenti: « a decorrere dalla data stessa ».

D I G R A Z I A , *relatore.* Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge che noi approvammo in questa Commissione nella seduta del 12 marzo 1959 senza apportarvi alcuna modificazione, ritorna al Senato trasmesso dalla Camera dei deputati, perchè da quest'ultima non approvato integralmente. Infatti, la Camera

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)20^a SEDUTA (27 gennaio 1960)

dei deputati ha soppresso la modifica che il disegno di legge in discussione apportava all'articolo 3, terzo comma, della legge 3 aprile 1958, n. 499. Per quali motivi? Le modifiche al comma terzo dell'articolo 3 volevano mantenere per ragioni di equità i criteri di proporzionalità nella valutazione di un secondo infortunio stabiliti dal quarto comma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765. Infatti, secondo il quarto comma di tale articolo 24, se si è avuta un'inabilità per un primo infortunio già riscontrata, in caso di nuovo infortunio la prima inabilità non potrebbe essere nuovamente valutata, ma soltanto tenuta presente, adottando il criterio di maggiorazione proporzionale, così come è indicato dalla legge sugli infortuni all'articolo 24. La Camera dei deputati, invece, escludendo la modifica del comma terzo dell'articolo 3, ha voluto tenere una linea di valutazione più favorevole nei riguardi degli infortunati, non ammettendo questa relatività: se c'è un secondo infortunio, questo viene valutato per quello che è. Se, per esempio, in un primo infortunio viene a mancare un dito, e poi per un secondo infortunio lo stesso individuo perde un braccio, allora non bisogna più valutare relativamente, cioè togliendo quella quota che era già stata pagata per il primo infortunio, ma bisogna indennizzare integralmente il nuovo infortunio. Questo il concetto verso il quale si è indirizzata la Camera dei deputati.

Dato che la modificazione apportata dalla Camera è più favorevole per gli infortunati, non mi sento di insistere affinché sia mantenuta la modifica al terzo comma dell'articolo 3 così come risultava nel testo approvato dal Senato, e pertanto prego gli onorevoli colleghi di dare la loro approvazione al disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

GOTELLI ANGELA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda con la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri: « Modificazioni all'articolo 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione e il riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro » (666)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri: « Modificazioni all'articolo 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione e il riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico

Nell'articolo 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335, è aggiunto il seguente ultimo comma:

« La riscossione del contributo di cui al numero 4) del presente articolo è effettuata, mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti mensili, dagli Istituti assicuratori indicati ai precedenti numeri 1) e 2). Le somme ritenute sono versate, entro il mese successivo a quello in cui si fa luogo alla ritenuta, accreditandone l'importo in apposito conto corrente postale, intestato all'Associazione. Spetta al Comitato centrale dell'Associazione medesima di ripartirne il rispettivo importo fra i dipendenti uffici di assistenza, in rispondenza, di regola, all'importo delle somme ritenute nelle rispettive circoscrizioni ».

ZANE, *relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame reca una modificazione all'articolo 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335, che, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, è la legge che riconosce all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro la personalità giuridica pubblica.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

20ª SEDUTA (27 gennaio 1960)

In quella legge sono stabiliti i fini dell'Associazione e si prevedono i mezzi finanziari per assicurare il suo funzionamento ed il conseguimento degli scopi assegnati alla stessa.

Nell'articolo 5, la citata legge 21 marzo 1958, n. 335, dispone ai punti 1, 2 e 3 il versamento da parte degli istituti assicuratori di un'aliquota dei contributi assicurativi non superiore allo 0,3 per cento dei contributi incassati. Al punto 4 dello stesso articolo 5 viene fissato dalla legge un contributo mensile non superiore a lire 50 a carico di tutti i mutilati ed invalidi del lavoro, titolari di rendita o di assegno continuativo di importo non inferiore a 30 mila lire annue. Tale contributo venne stabilito in armonia con quanto è disposto nelle leggi riguardanti categorie similari, come quelle dei mutilati ed invalidi di guerra (decreto-legge 20 dicembre 1929), dei mutilati per servizio (legge 13 aprile 1953, n. 337) e, infine, le famiglie delle vittime civili di guerra (legge 23 ottobre 1956, n. 1239). Come gli onorevoli colleghi della passata legislatura ricorderanno, il Senato si è trovato d'accordo sia in Commissione che in Assemblea sulle fonti di finanziamento dell'A.N.M.I.L. e, tra l'altro, su questo contributo di 50 lire mensili. Senonchè tale norma è stata praticamente inoperante, per mancanza di una disposizione che indicasse le modalità di riscossione dei contributi a carico degli assistiti. Ecco allora che il disegno di legge sottoposto al nostro esame si propone di colmare la lacuna lamentata, stabilendo, analogamente a quanto è già previsto per le altre categorie di cui ho fatto cenno, le modalità di riscossione omesse nella legge originaria: proponendo cioè che la riscossione del contributo si effettui mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti mensili; che tale ritenuta venga operata dagli uffici degli enti erogatori e che le somme ritenute siano versate nel mese successivo a quello in cui si fa luogo alla ritenuta, accreditando l'importo sul conto corrente postale intestato all'Associazione, al cui Comitato centrale spetta poi di ripartirne l'importo fra i dipendenti uffici di assistenza, in proporzione, di regola, all'importo delle somme ritenute nelle rispettive circoscrizioni.

L'omissione, come gli onorevoli colleghi possono rilevare, è evidentemente involontaria; comunque essa ha finito per cagionare una diminuzione dei proventi dell'A.N.M.I.L. Perciò sono del parere che l'articolo unico intorno al quale stiamo discutendo, e che in definitiva è di ben modesta portata, debba essere approvato.

BITOSS I. Prego la Commissione di voler rinviare il seguito della discussione di questo disegno di legge per consentire un esame più approfondito del provvedimento stesso. Io penso che il Parlamento non abbia il diritto di affidare certi compiti agli enti assistenziali, che hanno dei regolari Consigli d'amministrazione, e quindi di addossare loro i relativi oneri senza che essi siano consenzienti. In questo modo, ripeto, vengono affidati degli incarichi di riscossione, di esazione, di versamento e di conteggio ad Istituti che sono poi obbligati ad eseguirli perchè l'obbligo sorge da una legge approvata dal Parlamento; quando però fanno i loro calcoli le gestioni si trovano in *deficit*, e allora accade ciò che si è verificato recentemente, quando certi contributi sono stati aumentati dell'1,40 per cento, facendo così pagare miliardi alla classe lavoratrice, per far andare avanti una gestione che avrebbe dovuto trovare il proprio equilibrio economico in se stessa.

Non ho nulla in contrario a che i contributi oggi in questione vengano riscossi dall'I.N.A.I.L.; credo però che il Parlamento, prima di approvare il disegno di legge, debba interpellare tale Ente per sapere se sia d'accordo, per accertare quale onere comporti questo servizio, se si determini con esso uno squilibrio amministrativo e come sia possibile ovviarvi, affinché si eviti in seguito di far ricadere sull'intera classe lavoratrice degli oneri particolari, che debbono invece essere ripartiti fra coloro che in parte ne beneficiano.

Chiedo quindi che sia rinviata la discussione del disegno di legge, affinché il relatore abbia il tempo di prendere contatti con lo Ente assistenziale interessato.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)20^a SEDUTA (27 gennaio 1960)

G O T E L L I A N G E L A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Prego vivamente la Commissione di approvare rapidamente questo disegno di legge.

Poc'anzi il Presidente faceva cenno alla Giornata celebrativa di Marcinelle; ebbene, l'organizzazione di quella manifestazione compete proprio all'A.N.M.I.L., la quale si trova in condizioni finanziarie alquanto difficili.

Non si tratta, con questo provvedimento, di imporre oneri nuovi. La legge che concede la personalità giuridica all'A.N.M.I.L. ha previsto la trattenuta in questione non già a carico dell'I.N.A.I.L. o delle Casse marittime, ma sulle rendite dei mutilati ed invalidi del lavoro d'importo superiore alle 30.000 lire annue. Poichè però la legge non ha previsto il modo in cui la riscossione dei contributi doveva avvenire, l'I.N.A.I.L. e le Casse marittime non hanno finora effettuato la trattenuta, e ciò ha causato un danno evidente all'A.N.M.I.L. Ora non si può certo dare all'Associazione la responsabilità di costituire essa stessa un istituto di esazione! Il disegno di legge in esame è pertanto di evidente utilità.

Come ripeto, il provvedimento non porta alcun onere per l'I.N.A.I.L., poichè la trattenuta è a carico delle rendite dei mutilati ed invalidi del lavoro. Prego quindi la Commissione di volerlo approvare anche in considerazione del fatto che l'A.N.M.I.L., la quale da due anni viene defraudata di un contributo previsto per legge, è in una situazione non florida mentre le incombono notevoli compiti tra cui, come ho detto, quello della prossima organizzazione della celebrazione di Marcinelle.

F I O R E . La questione specifica di cui si occupa questo disegno di legge ha un'importanza marginale, mentre invece è di grandissima importanza il problema globale dell'A.N.M.I.L., che come Associazione libera non esiste. I mutilati ed invalidi del lavoro sono i soli cittadini italiani che non abbiano il diritto di eleggere i propri dirigenti e di riunirsi a congresso.

Noi non siamo ora di fronte a delle pensioni, ma a delle rendite, ed il Parlamento

non ha il diritto di imporre, attraverso una legge, delle trattenute su tali rendite. Si è avuta, per quanto concerne questi contributi, la resistenza della grande maggioranza degli associati proprio per il fatto che la loro Associazione non è democratica; finora non si è formato il cosiddetto comitato centrale, il dottor Magnani, che era stato per cinque anni commissario, è semplicemente divenuto presidente, e le elezioni non si sono tenute nè nelle provincie nè al centro. Perché allora dobbiamo obbligare, con una legge, gli associati a pagare? Poniamo il problema di fondo e poi vedremo.

V A R A L D O . Il senatore Fiore ha voluto riaprire la questione dell'A.N.M.I.L.; a me pare però che sbaglia quando dice che non possiamo imporre agli associati il pagamento del contributo. La legge che lo impone, infatti, è già stata da tempo approvata, e non si tratta ora che di renderla operante.

Se si ritiene che gli associati non debbano versare il contributo, si proponga allora un disegno di legge tendente a modificare in tal senso la legge n. 335.

B I T O S S I . Io non dico di essere personalmente contrario o favorevole al disegno di legge. Chiedo semplicemente un rinvio per i motivi che ho esposti.

P R E S I D E N T E . Il disegno di legge al nostro esame tende soltanto a far diventare operante una legge del Parlamento, che è rimasta inoperante per determinati motivi; non vi sarebbe quindi motivo di rinviarne la discussione. Non possiamo però rifiutarci di accogliere la precisa richiesta che ci è stata fatta da una parte della Commissione. Pertanto, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato a una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 10,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari